

Approvato con atto di C. C. n° 40
del 23.12.1951

TORINO

PROVINCIA di.....

COMUNE di MONTANARO.....

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA



1950

TIPOGRAFIA A. VINCIGUERRA & FIGLI - TORINO

Via Bell

TITOLO I.

NORME GENERALI - PENALITA' - RIPARTO

ART. 1.

Disciplinamento del servizio.

Il servizio di polizia urbana è disciplinato dal presente regolamento; è diretto dal Sindaco ~~.....~~ e viene effettuato dagli Agenti municipali e dai Funzionari ed Agenti indicati dall'art. 221 del Codice di procedura penale.

È compito degli Agenti municipali di curare l'osservanza dei Regolamenti emessi dallo Stato, dal Comune e dagli altri Enti autorizzati, accertando nel contempo le infrazioni, per l'adozione dei provvedimenti atti alla tutela ed alla reintegrazione dell'interesse pubblico e privato.

ART. 2.

Accesso nei locali e perquisizioni domiciliari.

Gli Agenti municipali, nell'esercizio delle loro funzioni, potranno accedere ai cortili, agli anditi, alle scale, ai corridoi delle soffitte e dei sotterranei delle case.

Per le perquisizioni domiciliari che si rendessero necessarie per l'osservanza del presente Regolamento, valgono le disposizioni del vigente Codice di procedura penale. e l'art. 3 del R.D.L. 20/1/1944

La **vigente Codice di procedura penale e quelle di cui all'art. 3 del R.D.L. 20/1/1944 che sostituisce l'art. 224 del Codice di procedura penale**

ART. 3.

Sequestro degli oggetti costituenti la contravvenzione.

Gli Agenti hanno l'obbligo di sequestrare gli oggetti costituenti la contravvenzione, gli strumenti che servirono a commetterla e tutto quanto può costituire prova del reato. Gli oggetti sequestrati debbono essere trasportati immediatamente all'ufficio di Polizia Municipale e consegnati al Funzionario responsabile della custodia.

Gli oggetti a deterioramento saranno venduti ed il relativo ricavato sarà depositato nella Cassa del Comune a garanzia del pagamento delle spese e della pena pecuniaria.

Sia per la vendita degli oggetti sequestrati, come per le eventuali garanzie a favore del proprietario, saranno seguite le modalità della procedura prescritta per i sequestri operati dall'Autorità Giudiziaria.

ART. 4.

Penalità.

Le infrazioni alle prescrizioni del presente Regolamento per le quali non siano stabilite speciali pene dal Codice Penale o da altre leggi dello Stato, saranno accertate e punite a norma della vigente legge comunale e provinciale.

I padri, capi famiglia, tutori, principali e capi di botteghe, gli istitutori, ecc. si terranno responsabili del pagamento delle ammende e del rimborso delle spese per contravvenzioni commesse dai proprii figli, pupilli, domestici, commessi e dipendenti in genere, in conformità di quanto è disposto dalle leggi civili per il risarcimento dei danni.

ART. 5.

Riparto delle ammende.

Il prodotto delle penalità pecuniarie sarà devoluto al Comune. Un terzo del provento delle ammende è devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi agli Agenti a norma della vigente Legge Comunale e Provinciale.



TITOLO II.

SUOLO PUBBLICO

ART. 6.

Norme generali per l'occupazione del suolo pubblico.

✓ Qualunque occupazione d'aree pubbliche non può effettuarsi senza il permesso dell'Autorità comunale. Sotto la denominazione di aree pubbliche deve intendersi tanto il suolo pubblico di proprietà demaniale, quanto quello privato soggetto a servitù di uso pubblico.

ART. 7.

Sosta e modalità per carico e scarico di merci.

La sosta per il carico e scarico di merci quando non possa eseguirsi internamente nei cortili, potrà effettuarsi sulla pubblica via non oltre il tempo strettamente necessario e ciò per non arrecare incomodo al libero transito.

Ad operazione ultimata il suolo deve essere ripulito e in caso di inosservanza potrà essere elevata contravvenzione verso il responsabile.

ART. 8.

Giuochi in luoghi pubblici.

Nei luoghi pubblici ed in quelli privati soggetti a servitù di uso pubblico, è vietato giocare alla palla, alle bocce, alla fionda, alla trot-tola o a qualsiasi altro gioco pericoloso od incomodo. Sono parimenti vietati il lancio di oggetti, sassi, palle di neve e fare sdruccioli sul ghiaccio.

ART. 9.

Spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici.

Nessun spettacolo o trattenimento può essere tenuto all'aperto sul suolo pubblico senza preventiva autorizzazione dell'Autorità Comunale e ciò oltre a quanto è prescritto dal T. U. delle leggi di P. S. 18-6-1931 n. 773 e relativo Regolamento 6-5-1940 n. 635.

Inoltre nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giochi, orchestre, rappresentazioni, commemorazioni può essere eretto sul suolo pubblico senza licenza dell'Autorità Comunale.

ART. 10.

Esposizione di merce all'esterno dei negozi.

Ferme restando le norme contenute nel Regolamento d'Igiene, l'esposizione di merci o derrate all'esterno dei negozi è vietata quando la larghezza della strada è inferiore a metri quattro (tenere conto del marciapiede).

ART. 11.

Occupazioni del suolo pubblico con piante, tavoli, ecc.

Le concessioni di occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante in vasi, ecc. avanti i negozi ed i caffè sono regolate dall'Autorità Comunale, tenute presenti le norme contenute nel T. U. per la Finanza locale e nel T. U. della Legge comunale e provinciale per quanto riguarda il corrispettivo.

ART. 12.

Tende ed infissi.

Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore ad altezza non minore di metri 2,20 dal suolo. Le sporgenze, infissi e vetrine, sono dall'Autorità comunale regolate secondo le esigenze della circolazione, della larghezza delle strade, dei marciapiedi e secondo le norme del Regolamento Edilizio.

ART. 13.

Condizioni per l'occupazione del suolo pubblico.

Il concessionario temporaneo del suolo pubblico deve sottostare alle seguenti condizioni:

- a) limitare l'occupazione alla superficie e alla durata di tempo prescrittagli salvo decadenza della facoltà concessagli;
- b) compiere le opere di difesa necessarie e mettere le segnalazioni occorrenti per evitare i pericoli del transito;
- c) apporre i lumi di avviso quando l'occupazione continua durante la notte;
- d) ridurre in pristino stato il terreno occupato al termine della concessione.

ART. 14.

Pulizia del suolo pubblico.

E vietato inoltre:

- ✓ a) gettare liquidi, risciacquare panni o fare il bucato nei luoghi di pubblico transito o privati comuni a più famiglie;
- ✓ b) inaffiare i vasi di piante o fiori in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico (è consigliabile che l'inaffiamiento avvenga ritirando i vasi stessi nell'interno del fabbricato);

c) inaffiare il suolo pubblico con acqua sudicia oppure inaffiare in tempo di gelo;

d) imbrattare in qualsiasi modo le fontane pubbliche e le loro adiacenze.

ART. 15.

Altre concessioni del suolo pubblico.

Le altre concessioni del suolo pubblico per ragioni di commercio, fiere, mercati, per l'esercizio di determinate industrie o mestieri, per collocamento di piante in vasi ad uso di decorazione, sono regolate dal Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 16.

Abusive occupazioni del suolo pubblico.

Le turbative od abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da chi di dovere, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art. 378 della Legge 20-3-1865 n. 2248 alleg. F e dell'art. 55 T. U. della legge Comunale e Provinciale 3-3-1934 n. 383.



TITOLO III.

NETTEZZA URBANA DELL'ABITATO

ART. 17.

Norme generali.

Il servizio di nettezza urbana spetta al Comune e viene effettuato dal personale appositamente addetto. I concessionari del suolo pubblico sono tenuti a pulire lo spazio da loro occupato e ad inaffiarlo in conformità alle prescrizioni appositamente impartite dall'Autorità Municipale.

ART. 18.

Sgombro della neve.

Verificandosi nevicate i proprietari delle case hanno l'obbligo dello sgombro della neve dai marciapiedi per tutta la lunghezza della loro proprietà; mancando i marciapiedi lo sgombro si effettuerà per uno spazio di almeno metri 1,50 di profondità e per tutta la lunghezza del proprio muro frontale. Debbono assicurarsi inoltre della resistenza dei tetti, e non possono fare scarico della neve dai tetti, terrazzi, balconi, ecc. sulla via pubblica senza permesso dell'Autorità comunale.

ART. 19.

Accumulo di spazzature.

È vietato di accumulare spazzature sulle strade, nei cortili delle case, sulle scale e sui pianerottoli, che devono essere sempre sgombri da qualsiasi immondizia. Tali materie debbono rimanere chiuse in recipienti impermeabili muniti di coperchio per essere versate nei carri dei pubblici spazzini.

X ART. 20. X

Condotte di scarico di acque sudicie.

I proprietari delle case, gli affittavoli e chiunque abbia il diritto di abitazione, deve provvedere alla pulizia e al perfetto funzionamento dei tubi scaricatori delle latrine, lavandini, orinatoi, ecc. in modo da evitare qualsiasi dispersione nell'abitazione o sul suolo pubblico.

Tutti i rifiuti di scarico debbono essere incanalati nella comune conduttura di scarico oppure in pozzi neri da costruirsi a cura dei privati.

ART. 21.

Manutenzione dei fabbricati.

Ogni edificio deve essere tenuto in buon stato di manutenzione in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana dalle grondaie sui marciapiedi o sul suolo pubblico, o deterioramenti di materiali o d'intonaci che possono anche soltanto lordare il suolo pubblico.

ART. 22.

Divieti vari.

È vietato nelle vie e piazze pubbliche:

a) gettare sulla pubblica via e nei canali acqua e materiali immondi, come pure di otturare le bocche dei fognoli;

b) spolverare panni e battere tappeti dalle finestre e balconi prospicienti pubbliche strade, tali operazioni potranno farsi dalle finestre e balconi interni solo nelle ore antimeridiane fino alle ore 8 d'inverno ed alle ore 7 d'estate.

c) spaccare legna, lavare botti, carri, autoveicoli od altro;

d) soddisfare alle corporali occorrenze all'infuori dei luoghi a ciò destinati.

ART. 23.

Spurgo delle latrine e dei pozzi neri.

Lo spurgo delle latrine delle case e dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e l'operazione di vuotatura e trasporto deve essere eseguita dalla mezzanotte alle ore 5 salvo l'osservanza delle altre prescrizioni del Regolamento comunale d'igiene.

ART. 24.

Animali vaganti.

Nei centri urbani non è permesso di tenere o lasciar vagare animali bovini, ovini e suini. Il pollame deve essere tenuto costantemente chiuso in modo da impedirne la circolazione per le pubbliche vie.

ART. 25.

Scarico materiali di rifiuto.

I materiali provenienti da scavi o demolizioni non possono rimanere giacenti nei luoghi ove si compiono dette opere, ma debbono essere trasportati immediatamente nelle discariche indicate dall'Autorità comunale. Il trasporto deve avvenire con carri atti ad evitare la disseminazione e lo spolverio.

ART. 26.

Raccolta e trasporto immondizie.

Per quanto riguarda la raccolta ed il trasporto delle immondizie private, delle pubbliche spazzature, della tenuta delle stalle ed il trasporto del letame, devono anche osservarsi le disposizioni del Decreto Ministeriale 20-5-1928 per la lotta contro le mosche, nonchè l'art. 236 del T. U. della Legge sanitaria 27-7-1934 n. 1265.

ART. 27.

Edifici pubblici e privati.

È vietato di lordare o di deturpare in qualsiasi modo i monumenti, le lapidi, gli edifici pubblici e privati e loro attinenze ed i manufatti di qualsiasi specie.



TITOLO IV.

DELLA SICUREZZA E DEL DECORO PUBBLICO

ART. 28.

Oggetti sui davanzali.

I vasi di fiori, le cassette, le gabbie di uccelli e qualsiasi altro oggetto, collocati sui davanzali delle finestre, dei balconi, dei terrazzi, devono essere convenientemente solidamente assicurati in modo da eliminare, anche durante perturbazioni atmosferiche, qualunque pericolo di caduta.

ART. 29.

Esposizione del bucato.

È vietato di stendere il bucato sulle finestre, balconi, terrazze ed in qualsiasi parte dell'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade.

È pure vietato di stendere il bucato lungo le vie, sui passaggi e nei giardini pubblici.

ART. 30.

Circolazione sui marciapiedi.

È vietato di passare sui marciapiedi e nei tratti di strada riservati ai pedoni con oggetti voluminosi ed ingombranti o di soffermarsi a scopo di vendita ambulante.

ART. 31.

Divieto ai ciclisti di abbandonare il manubrio.

In nessun caso nel centro dell'abitato i ciclisti possono abbandonare con ambe le mani il manubrio.

ART. 32.

Accompagnamento di mandrie e greggi.

Le mandrie ed i greggi di pecore devono essere accompagnate attraverso l'abitato da personale sufficientemente capace. Passando nel centro urbano devono seguire le vie periferiche evitando possibilmente quelle centrali.

ART. 33.

Cani.

✓ Nelle vie e nei luoghi pubblici o aperti al pubblico i cani debbono essere muniti di collare con piastrina numerata e di museruola rispondente ai requisiti determinati nel Regolamento comunale d'igiene.

Nei giorni di fiera e di mercato e sempre quando vi sia concorso straordinario di gente, i cani devono essere condotti al guinzaglio.

Per i cani senza museruola ed i cani randagi, saranno adottate le misure prescritte dall'art. 49 del Regolamento di Polizia veterinaria 10 maggio 1914 n. 533.

È vietato in modo speciale di lasciar vagare per le strade cagne in istato di calore. È impedito infine di ostacolare comunque l'opera dell'accalappiatore dei cani e di favorire la fuga di quelli che stessero per essere accalappiati.

ART. 34.

Transito con oggetti pericolosi.

I ferri contundenti o acuminati, gli strumenti da taglio, attraverso le vie dei centri abitati, devono essere portati o condotti in modo da non recare offesa od anche soltanto incomodo al pubblico transitante.

I falciatori ed i mietitori nel percorrere le vie dell'abitato devono tenere le falci smontate oppure in modo da renderle inoffensive.

ART. 35.

Accensione di fuochi.

Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita conduttura.

È vietato di dare sfogo al fumo dei camini, stufe, ecc. appoggiando le relative condutture alle pareti, alle finestre ed ai muri esterni delle case, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità comunale.

ART. 36.

Camini.

Le gole dei camini, delle stufe, dei forni, delle fucine ed in genere tutti i condotti del fumo e del calore, devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine ogni sei mesi, potendo provvedervi d'ufficio l'Autorità comunale in caso di inesecuzione, a totale spesa degli inadempienti.

In corrispondenza delle eventuali angolosità e tortuosità i camini debbono avere portelli di ferro che rendano facile la spazzatura.

La spazzatura dei camini che avessero la canna interna di un diametro inferiore ai 45 centimetri, non è permessa se non con mezzi meccanici.

ART. 37.

Bagni nei laghi, fiumi o torrenti.

Coloro che volessero fare bagni nei laghi, nei fiumi o nei torrenti, dovranno vestire un apposito costume e tuffarsi solo nei luoghi che anno per anno saranno indicati dall'Autorità comunale.

ART. 38.

Lavatura del bucato e fontane pubbliche.

Non è permesso di lavare il bucato lungo i canali che attraversano le vie pubbliche, alle pubbliche fontanelle, nè introdurvi oggetti di qualsiasi natura e per qualsiasi scopo.

L'uso dell'acqua delle fontane pubbliche è permesso soltanto per bere, fatta eccezione delle concessioni speciali da accordarsi dall'Autorità comunale.

ART. 39.

Accattonaggio - Questue.

È vietato di mendicare o far mendicare in luogo pubblico o privato soggetto a servitù pubblica. È pure vietato rendersi promotore di collette senza la prescritta licenza rilasciata dall'Autorità di P. S.

Posteriori non osservati gli articoli 154-155 e 156 del T. U. di P. S. 18.6.1931 n. 773.

ART. 40.

Esposizioni immorali o repugnanti.

È vietato di sdraiarsi comunque alla pubblica vista, mostrare nudità, piaghe o deformità ributtanti.

ART. 41.

Fanciulli e deficienti.

In luoghi pubblici i fanciulli ed i deficienti devono sempre essere accompagnati e custoditi, nè possono essere portati in giro non decentemente vestiti.

ART. 42.

Insegne e pubblicità.

Le insegne ed i cartelli reclamistici dei negozi e degli esercizi pubblici non possono essere esposti senza l'autorizzazione dell'Autorità

comunale. Le leggende devono essere redatte in corretta dizione e conservate pulite e decenti. Spetta all'Autorità comunale ordinare le necessarie riparazioni e sostituzioni.

È vietato distribuire al pubblico manifestini di pubblicità senza prima avere ottenuto la necessaria autorizzazione dell'Autorità comunale.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento agli art. 663 e 664 del C. P., nonchè all'art. 5 della Legge 11-6-1922 n. 778 per la tutela delle leggi naturali e degli immobili di particolare interesse artistico.

ART. 43.

Viali e giardini pubblici.

Nei pubblici viali e giardini è vietato cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, recare danno alle piante o ai loro sostegni, camminare o danneggiare gli spazi erbosi, arrampicarsi sugli alberi o danneggiarli in altri modi, lasciarvi entrare cani, o altri animali, introdurvi veicoli.

✓ È pure vietato bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo.

ART. 44.

Canti - bestemmie.

Sono vietati in pubblico i canti che recano offesa alla moralità, al buon costume, alle istituzioni ed alle personalità legalmente riconosciute. La bestemmia ed il turpiloquio, le offese al culto cattolico ed a quelli tollerati sono puniti a norma degli art. 724-726 del C. P. e delle disposizioni contenute nel libro III del C. P.

ART. 45.

Operazioni vietate nei luoghi pubblici.

Nei luoghi pubblici è pure vietato:

- 1) pascere o far pascolare animali, domarli, addestrarli, strigliarli, tosarli e ferrarli;
- 2) pigiare uve;
- 3) gettare o abbandonare materie in stato di combustione.

ART. 46.

Nettezza delle case.

I proprietari di case devono curare che le parti delle case di uso comune a più inquilini (cortili, scale, pianerottoli, ecc.) siano regolarmente spazzate e pulite e sempre in buon stato di conservazione. Qualunque pericolo dovrà essere eliminato prontamente nell'interesse della pubblica incolumità, in caso di inosservanza si procederà a norma di legge.

ART. 47.

Nettezza degli alberghi, caffè, bar, osterie e simili.

Ferme restando le disposizioni in materia del Regolamento d'igiene, gli esercizi soggetti a licenza dell'Autorità di P. S. devono rispondere ai seguenti requisiti (vedi T. U. Legge Sanitaria):

1) essere stabiliti in locali ben aereati, ben illuminati, ben puliti e non sotterranei;

2) avere i pavimenti in ottimo stato. Nelle osterie e bettole i pavimenti devono essere di materiale impermeabile e di facile lavatura, le pareti dei locali d'ingresso e di quelli maggiormente frequentati, rivestite di uno zoccolo alto almeno metri 1,70 in piastrelle di maiolica o in vernice a smalto o in legno di larice verniciato; i soffitti andranno intonacati a calce, però potranno essere tollerati i travetti a vista verniciati decorosamente;

3) avere nell'interno dei locali dell'esercizio un acquaio con regolare scaricatore per le acque di lavatura ed un getto di acqua potabile;

4) avere le cucine col pavimento e le pareti sino all'altezza di 2 metri dal suolo, di materiale impermeabile e di facile lavatura ed apposito lavandino con regolare scaricatore;

5) mantenere ben puliti e decorosi i locali, i mobili, gli utensili da cucina, le stoviglie, le posate, la biancheria per uso pubblico e stagnati internamente i recipienti di rame;

6) mantenere ben pulita la biancheria ed ogni effetto letteruccio delle camere di alloggio;

7) alle finestre delle cucine dovranno essere apposte adatte reticelle per impedire l'accesso alle mosche.

ART. 48.

Esposizione a scopo commerciale di generi alimentari, frutta, ecc.

✓ I generi alimentari, la frutta, i cocomeri, la verdura, ecc. che si espongono o si vendono nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, devono essere riparati con apposite gabbie di vetro o con altri mezzi idonei.



TITOLO V.

PUBBLICA QUIETE

ART. 49.

Canti, schiamazzi e rumori molesti.

È vietato dopo le ore 23 cantare e fare schiamazzi nelle pubbliche vie. È pure vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato ed uso eccessivo di pianoforti, apparecchi radiofonici e simili dalle ore 23 alle ore 8 del mattino.

L'uso dei piani a cilindro è limitato dalle ore 9 alle 19 dal 1° novembre al 1° marzo e dalle ore 9 alle ore 20 dal 2 marzo al 31 ottobre.

È fatto espresso divieto di sostare suonando nelle vicinanze di scuole, chiese, ospedali, case di salute, edifici pubblici in genere ed in ogni caso in qualsiasi località abitata per un periodo di tempo superiore ai cinque minuti ed a distanza minore di metri 20 dal punto precedente.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si richiama all'applicazione dell'art. 659 del C. P.

ART. 50.

Mestieri rumorosi.

Sono considerati mestieri rumorosi ed incomodi quello di caldaio, di lattoniere, di fabbro, arrotino, industria molitoria e gli altri mestieri in cui l'uso di motori o di altri congegni possano recare molestia

al vicinato. L'Autorità comunale provvederà con apposita ordinanza a disciplinare tale attività.

~~La stessa disposizione~~ vale per la battitura dei metalli, lavorazione di pietre, il trasporto, rotolamento, strascico di oggetti che possano recare molestia o pericolo.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si richiama all'applicazione dell'art. 659 del C. P. e art. 66 del T.V. ^{leggi di P.S.}

ART. 328 e.3 Reg. Com. Igiene (delle 22 alle 7)
ART. 51.

Combustibili, fumo, polvere, esalazioni.

È vietato l'uso di combustibili che possano mandare esalazioni insalubri o moleste. Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polveri ed odori molesti.

ART. 52.

Maltrattamento di animali.

È vietato maltrattare gli animali percuotendoli, sovraccaricandoli e lanciare loro gridà smodate e scomposte.

Ai conducenti e ai fiaccherai è fatto espresso divieto di schiacciare la frusta in modo pericoloso e rumoroso.

Per quanto non è previsto nel presente articolo si fa riferimento alla vigente legge 11-4-1938 n. 612 sulla protezione degli animali.

ART. 53.

Animali pericolosi o incomodi.

Gli animali di qualsiasi specie che, liberi, potrebbero pregiudicare la sicurezza o la tranquillità dei cittadini o del transito, devono essere condotti per le strade assicurati in maniera tale che sia loro impossibile nuocere altrui.

ART. 54.

Macellai, salumieri e beccai.

I macellai, i salumieri, i beccai non possono circolare in pubblico con vestiti intrisi di sangue e dovendo portare in giro i ferri del loro mestiere, devono tenerli avvolti nella tela.

ART. 55.

(Esposizione di bestiame.)

Non potranno esporsi nei luoghi all'uopo destinati dall'Autorità comunale, animali che non siano ben puliti, i quali dovranno essere condotti, preferibilmente, attraverso le vie meno frequentate.

L'uso del pungolo è vietato.

ART. 56.

**Norme pel trasporto degli animali al mercato, sul modo di pesarli
e sulla loro uccisione fuori la vista del pubblico.**

È vietato trasportare vitelli, agnelli, pennuti ed ogni sorta di bestiame caricato sopra barrocci, con le gambe strettamente legate e con la testa penzoloni. Detti animali dovranno essere caricati in guisa da rimanere adagiati interamente.

Nei mercati dovranno essere convenientemente assicurati, non dovranno essere abbandonati sul nudo terreno ed è vietato pesarli sospendendoli con le gambe legate all'uncino della stadera.

È altresì vietato sul mercato pubblico di uccidere, scuoiare, spenare e sventrare gli animali da cortile in vendita. Tali operazioni devono sempre essere fatte fuori della vista del pubblico.

Il trasporto al macello di animali gravemente ammalati, che presentino lesioni traumatiche o gravi zoppie, dovrà effettuarsi con mezzi idonei.



TITOLO VI

INCENDI ED INFIAMMABILI

ART. 57.

Prevenzioni incendi.

~~In caso di incendio ogni cittadino ha il dovere di avvertire immediatamente i Vigili del fuoco o l'Autorità locale di P. S. o il comando di stazione dei Carabinieri.~~

Nessuno potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella sua casa e sui tetti qualora le necessità contingenti lo richiedessero, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione.

Tutte le persone idonee debbono, se richieste, concorrere all'opera di spegnimento d'incendi e l'Autorità può requisire gli animali e gli oggetti privati utili per l'opera stessa. Chiunque rifiuti il proprio aiuto o servizio sarà passibile di denuncia ai sensi del vigente C. P.

ART. 58.

Esplosivi ed infiammabili.

Salvo quanto è disposto dall'art. 63 e seguenti del T. U. delle Leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773 e del relativo regolamento di esecuzione 6 maggio 1940 n. 635, nell'abitato non è permesso tenere

materiali esplosivi od infiammabili oltre il quantitativo occorrente per gli spacci giornalieri al minuto, per il quale occorre il permesso dell'Autorità comunale.

Occorrendo tenere depositi o magazzini di tali materiali l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi e del regolamento di cui sopra ed a quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 G. U. 28 settembre 1934 e 12 maggio 1937, circa le norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali.

Per l'impianto e l'esercizio di distributori automatici di carburante, l'interessato oltre alle autorizzazioni Ministeriali o Prefettizie, dovrà pure munirsi di apposita licenza rilasciata dall'Autorità comunale.

Le pellicole cinematografiche in attesa di essere usate o in deposito, debbono essere racchiuse in apposite custodie metalliche e conservate in locali :

— sprovvisi di sorgenti calorifiche dirette (stufe, gas, fornelli elettrici, ecc.);

— illuminati elettricamente;

— sgombri da qualsiasi materiale che possa facilmente incendiarsi (trucioli, carta e cartaccia, libri, legnami, ecc.);

— chiudibili a chiave sotto la diretta responsabilità del proprietario.

Chiunque a qualsiasi titolo detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi deve sottostare alle norme di sicurezza e alle disposizioni contenute nella circolare Ministeriale n. 53 del 20 aprile 1949 che s'intende integralmente qui riportata.

Chiunque intende avviare un esercizio o un deposito di merci insalubri o pericolose o moleste anche solo per esalazioni, oppure uno o più motori, caldaie a vapore, recipienti di vapore, gassogeni, forni o macchine in genere, deve chiedere almeno 15 giorni prima il nulla osta all'Autorità comunale indipendentemente alle limitazioni e concessioni dell'Autorità provinciale di P. S., della Prefettura e del Ministero a seconda delle rispettive competenze. Non è necessario il nulla osta per i motori di forza inferiore a $\frac{1}{2}$ HP.

ART. 60.

Rinnovazione - Revoca del Nulla osta.

La rinnovazione del nulla osta deve essere chiesta quando risulti modificato lo stato di fatto; può essere disposta la revoca quando non siano state osservate le prescrizioni dettate dall'Autorità.

Ogni mutamento di proprietario deve essere notificato all'Autorità comunale.



TITOLO VII

COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE

MESTIERI AMBULANTI

ART. 61.

Commercio fisso ed ambulante.

Per l'esercizio del commercio fisso tutti i commercianti devono munirsi dell'apposita licenza a norma del R. D. L. 16-12-1926 n. 2174, convertito nella Legge 18-12-1927 n. 2501, ~~della Legge 5-2-1934 n. 327~~

Per gli esercenti il commercio ambulante si dovranno osservare le prescrizioni stabilite dalla Legge 5.2.1934 n. 327, Regolamento 29.12.1939 n. 2255 e art. 121 della legge di P.S. 18/6/1931 n. 773.

Tutti coloro che intendono esercitare qualsiasi commercio devono presentare domanda in carta legale alla Commissione istituita sia per il commercio fisso, sia per il commercio ambulante, corredata dai documenti di rito pur essi in carta legale.

ART. 62.

Per gli esercenti spacci di carne fresca si fa riferimento al regolamento ~~20-12-1928 n. 3298~~ e 26 settembre 1930 n. 1458.

ART. 63.

Panificazione.

Gli esercenti l'industria del pane devono munirsi della particolare licenza a norma della Legge 7 novembre 1949 n° 857.

ART. 64.

Latte.

La vendita del latte destinata al consumo diretto è sottoposta alle norme del regolamento approvato con R. D. 9 maggio 1929 n. 994 e del vigente T. U. delle Leggi Sanitarie.

ART. 65.

Oli commestibili.

Per la produzione e commercio degli oli commestibili si osservano le norme del R. D. 15 ottobre 1925 n. 2033 e del R. D. L. 30 dicembre 1929 n. 2316.

ART. 66.

Lotta contro le mosche.

Tutti i commercianti devono uniformarsi anche alle disposizioni della Legge 20 marzo 1928 n. 858 e del Decreto Ministeriale 20 maggio 1928 per la lotta contro le mosche.

ART. 67.

Carta per avvolgere i commestibili.

La carta per avvolgere i commestibili deve essere perfettamente nitida e spoglia di ogni sostanza minerale. Il compratore avrà diritto di far pesare la merce senza la carta.

ART. 68.

Pesi e misure.

Gli strumenti che servono a pesare, a misurare le merci, devono essere mantenuti puliti e collocati in luoghi ben visibili ed illuminati. È vietato porre sui piatti delle bilancie o di altri simili strumenti fogli di carta od altri oggetti che non servono ad involgere la merce pesata.

ART. 69.

Cartellini indicatori dei prezzi.

I commercianti sui singoli generi esposti alla vendita, dovranno apporre i cartellini indicanti i prezzi delle merci. Tali cartellini dovranno essere scritti in caratteri uniformi e leggibili.

Ai contravventori della presente disposizione sono applicabili le penalità contemplate nel R. D. L. ~~11 gennaio 1923 n. 138~~

22-4-1943 *M. 245* (art. 12)

ART. 70.

S u r r o g a t i .

I generi alimentari preparati con surrogati devono con la denominazione riportare scritte le percentuali di surrogato che contengono.

ART. 71.

Vigilanza sugli spacci di vendita e sulle industrie.

Spetta agli agenti municipali di ispezionare periodicamente gli spacci di vendita per accertare che la merce, specie se di generi alimentari, sia ben tenuta, ben conservata e siano osservate in proposito tutte le vigenti disposizioni.

L'Autorità comunale potrà in ogni tempo far visitare i locali di ogni esercizio o industria, per verificare se essi soddisfino alle condizioni prescritte dalle disposizioni vigenti.

ART. 72.

Merci emananti emanazioni disgustose.

I rivenditori di merce che emana esalazioni devono adottare tutte le misure possibili per attenuare i disgustosi effetti (immersione nell'acqua, rinnovazioni frequenti di essa, ecc.).

ART. 73.

Acquisto di merci in luoghi non di mercato.

Tutti i generi destinati al mercato non possono vendersi nè comperarsi altrove che nelle località all'uopo destinate.

È pure vietata l'incetta del pollame, delle uova, dei formaggi, della frutta, degli ortaggi e dei bozzoli, lungo le vie del paese per un raggio di km. 2 dal centro abitato.

ART. 74.

Introduzioni di merci sul mercato - mercuriali.

Tutti coloro che portano merci, derrate e generi sul mercato, dovranno uniformarsi agli ordini che verranno loro impartiti a mezzo degli Agenti municipali e venditori e compratori non potranno rifiutarsi di dare agli agenti le notizie che venissero loro richieste sul prezzo, sulla qualità e quantità dei generi e delle derrate vendute o comprate.

ART. 75.

Orario dei negozi.

L'Autorità comunale, qualora ragioni di necessità lo richiedano, può stabilire l'orario di apertura e chiusura delle diverse categorie di negozi, salva l'osservanza delle disposizioni della legge vigente.

Resta salva la disciplina dell'orario degli esercizi pubblici regolata dall'art. 96 del T.U. delle leggi di P.S. 18/6/1931 n. 773.

ART. 76.

Mestieri ambulanti.

Le guide, gli interpreti, i facchini, i sensali, gli intromettitori, i carrettieri, i barrocciai, ecc. non possono intraprendere l'esercizio del loro mestiere, senza aver prima ottenuto la regolare autorizzazione di polizia.

ART. 77.

Approvazione del Regolamento.

Il presente Regolamento, debitamente approvato, diverrà esecutivo ed obbligatorio 15 giorni dopo la sua pubblicazione, al quale termine cesserà in conseguenza di aver vigore qualsiasi disposizione contraria, che dovrà perciò ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente Regolamento sarà continuamente visibile negli Uffici comunali nei giorni e nelle ore in cui vi è ammesso il pubblico.

MISURA DELLE OBLAZIONI
per le contravvenzioni al Regolamento di Polizia Urbana

Articolo del Regolamento	OGGETTO DELLA CONTRAVVENZIONE	SOMMA da pagarsi a mani del funzionario accertante la contravvenzione
6.	Occupazione di suolo pubblico senza permesso	500 20'000
7	Sosta per carico-scarico merci oltre il tempo strettamente necessario	500 20'000
»	Mancata pulizia del suolo pubblico, dopo il carico o lo scarico	500 20'000
8	Giochi diversi in luogo pubblico. Lancio di oggetti, sassi, palle di neve. Sdrucchioli sul ghiaccio	500 20'000
9	Impianto sul luogo pubblico di palchi, tri- bune per feste o spettacoli, senza permesso	1.000 40'000
10	Esposizioni di merci in strade inferiori a quat- tro metri di larghezza	200 8000
12	Altezza e sporgenze di tende, infissi e vetrine ad una altezza o sporgenza non consentita	200 8000
13	Mancata segnalazione ad opere di difesa e mancata apposizione di lumi d'avviso alle stesse durante la notte	1.000 40'000
14	Spargimento di liquidi sul suolo pubblico, bucato sul suolo pubblico, innaffiamento vasi di fiori o piante con spargimento di liquido sul suolo pubblico, innaffiamento con acqua sudicia, innaffiamento del suolo in tempo di gelo, imbrattamento di fontane pubbliche e loro adiacenze	500 20'000
17	Mancata pulizia del suolo pubblico occupato	500 20'000
18	Mancato sgombro della neve dai marciapiedi o lungo la lunghezza della proprietà, abu- sivo scarico della neve dai tetti, terrazzi, balconi sulla pubblica via	500 20'000

Articolo del Regolamento	OGGETTO DELLA CONTRAVVENZIONE	SOMMA da pagarsi a mani del funzionario accertante la contravvenzione
19	Accumulo di spazzature nelle strade, cortili, scale, pianerottoli	500 20'000
20	Mancata pulizia di latrine, lavandini, orinatoi. Scarico di rifiuti sul suolo pubblico .	500 20'000
21	Mancata manutenzione delle grondaie, materiali, intonaci, con caduta di acqua o materiale nella pubblica via	500 20'000
22	Gettito sulla via di acque o materiali immondi, otturazione di fognoli, battitura panni e tappeti verso la pubblica via o eseguire tali operazioni all'interno fuori dell'orario prescritto, spaccatura della legna, lavatura di botti, veicoli, carri, autoveicoli sul suolo pubblico, soddisfacimento di corporali occorrenze fuori dei luoghi a ciò destinati .	500 20'000
24	Animali vaganti	200 8'000
25	{ Mancato trasporto di materiali alle discariche pubbliche, o scarico fuori dai luoghi stabiliti, oppure con disseminazione o spolverio	500 20'000
27	Lordatura o deturpazione di monumenti, lapidi, di edifici pubblici e privati e loro attinenze e manufatti di qualsiasi specie .	1.000 40'000
28	Mancata osservanza prescrizioni di sicurezza circa collocamento vasi di fiori od altro sulle finestre e balconi	200 8'000
29	Esposizione di bucato in luoghi pubblici ed all'esterno delle abitazioni prospicienti pubbliche strade	200 8'000
30	Passaggio sui marciapiedi con carichi voluminosi od occupazione abusiva a scopo di vendita ambulante	200 8'000
31	Ciclisti che nell'abitato abbandonano il manubrio con ambedue le mani	500 20'000
32	Mancata custodia di greggi e mandrie . .	500 20'000

Articolo del Regolamento	OGGETTO DELLA CONTRAVVENZIONE	SOMMA da pagarsi a mani del funzionario accertante la contravvenzione
33	Cani senza museruola, cani senza collare e piastrina numerata, cagne vaganti in stato di calore, ostacolare l'opera dell'accalappiatore o favorire la fuga di cani che stessero per essere accalappiati	300 12'000
34	Transito nell'abitato con strumenti pericolosi	200 8'000
35	Accensioni di fuochi pericolosi	500 20'000
36	Mancata pulizia di canne fumarie	300 12'000
37	Bagni nei laghi, fiumi o torrenti in luoghi non autorizzati	300 12'000
38	Lavatura del bucato alle fontanelle pubbliche, lungo i canali dell'abitato	200 8'000
40	Sdraiarsi sulla pubblica via o in luoghi pubblici, esposizione di nudità, piaghe o deformità ributtanti	200 8'000
42	Distribuzione di manifestini al pubblico senza autorizzazione	500 20'000
43	Danneggiamenti ai pubblici giardini e viali: cogliere fiori, strappare fronde o virgulti, danneggiare le piante o i loro sostegni, danneggiare gli spazi erbosi, arrampicarsi sugli alberi o danneggiarli in altri modi, introduzioni di cani o veicoli, bivaccare, ecc.	500 20'000
45	Divieto in luoghi pubblici di: pascolare animali, pigiare uve, gettare o abbandonare materie in combustione ecc.	300 12'000
46	Mancata pulizia di cortili, scale, pianerottoli di case d'abitazione	300 12'000
49	Canti, schiamazzi, rumori molesti, uso fuori orario od oltre il consentito di piani a cilindro	500 20'000
52	Schioccamento della frusta in modo pericoloso e rumoroso	200 8'000

Articolo del Regolamento	OGGETTO DELLA CONTRAVVENZIONE	SOMMA da pagarsi a mani del funzionario accertante la contravvenzione
54	Circolazione di macellai, salumieri, beccai con vestiti intrisi di sangue o con ferri non custoditi	300 12'000
55	Esposizione di bestiame non sufficientemente pulito	200 8'000
56	Uccidere, scuoiare, spennare, sventrare ani- mali sul pubblico mercato o alla vista del pubblico	200 8'000
73	Mancata pulizia del suolo pubblico da parte di rivenditori con banco di vendita.	500 20'000
74	Vendita o acquisto di merci in luogo non di mercato	500 20'000

Non sono suscettibili di conciliazione immediata le contravvenzioni che abbiano arrecato danni a terzi.

Si rammenta che a sensi dell'art. 9 della Legge 9 giugno 1947 n. 530, il primo ed il secondo comma dell'art. 106 del T. U. della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934 n. 383, sono stati abrogati e sostituiti dai seguenti: « Quando la Legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali sono punite con l'ammenda fino a L. ~~5.000~~*. Con la stessa pena sono punite le contravvenzioni alle ordinanze emesse dal Sindaco in conformità alle leggi ed ai regolamenti ».

* 200'000



INDICE

TITOLO I. — Norme generali, penalità, riparto.

Art. 1. Disciplinamento del servizio	pag.	2
» 2. Accesso nei locali e perquisizioni domiciliari	»	2
» 3. Sequestro degli oggetti costituenti la contravvenzione	»	3
» 4. Penalità	»	3
» 5. Riparto delle ammende	»	3

TITOLO II. — Suolo pubblico.

Art. 6. Norme generali per l'occupazione del suolo pubblico	»	4
» 7. Sosta e modalità per carico e scarico di merci	»	4
» 8. Giuochi in luoghi pubblici	»	5
» 9. Spettacoli e trattenimenti in luoghi pubblici	»	5
» 10. Esposizione di merce all'esterno dei negozi	»	5
» 11. Occupazioni del suolo pubblico con piante, tavoli, ecc.	»	5
» 12. Tende ed infissi	»	6
» 13. Condizioni per l'occupazione del suolo pubblico	»	6
» 14. Pulizia del suolo pubblico	»	6
» 15. Altre concessioni del suolo pubblico	»	7
» 16. Abusive occupazioni del suolo pubblico	»	7-

TITOLO III. — Nettezza urbana dell'abitato.

Art. 17. Norme generali	»	8
» 18. Sgombro della neve	»	8
» 19. Accumulo di spazzature	»	9

Art. 20. Condotte di scarico di acque sudicie	pag.	9
» 21. Manutenzione dei fabbricati	»	9
✓ » 22. <u>Divieti vari</u>	»	9
» 23. Spurgo delle latrine e dei pozzi neri	»	10
» 24. Animali vaganti	»	10
— » 25. Scarico materiali di rifiuto	»	10
» 26. Raccolta e trasporto immondizie	»	11
» 27. Edifici pubblici e privati	»	11

TITOLO IV. — Della sicurezza e del decoro pubblico.

Art. 28. Oggetti sui davanzali	»	12
» 29. Esposizione del bucato	»	12
» 30. Circolazione sui marciapiedi	»	13
» 31. Divieto ai ciclisti di abbandonare il manubrio	»	13
» 32. Accompagnamento di mandrie e greggi	»	13
» 33. Cani	»	13
» 34. Transito con oggetti pericolosi	»	14
» 35. Accensione di fuochi	»	14
» 36. Camini	»	14
» 37. Bagni nei laghi, fiumi o torrenti	»	14
» 38. Lavatura del bucato e fontane pubbliche	»	15
» 39. Accattonaggio. Questue	»	15
» 40. Esposizioni immorali o repugnanti	»	15
» 41. Fanciulli e deficienti	»	15
» 42. Insegne e pubblicità	»	15
» 43. Viali e giardini pubblici	»	16
» 44. Canti, bestemmie	»	16
» 45. Operazioni vietate nei luoghi pubblici	»	16
» 46. Nettezza delle case	»	17
» 47. Nettezza degli alberghi, caffè, bar, osterie e simili	»	17
» 48. Esposiz. a scopo commerciale di generi aliment., frutta, ecc.	»	18

TITOLO V. — Pubblica quiete.

Art. 49. Canti, schiamazzi e rumori molesti	»	19
» 50. Mestieri rumorosi	»	19
» 51. Combustibili, fumo, polveri, esalazioni	»	20
» 52. Maltrattamento di animali	»	20
» 53. Animali pericolosi o incomodi	»	20
» 54. Macellai, salumieri e beccai	»	20
» 55. Esposizione di bestiame	»	21
» 56. Norme pel trasporto degli animali al mercato, sul modo di pesarli e sulla loro uccisione fuori la vista del pubblico	»	21

TITOLO VI. — Incendi ed infiammabili.

Art. 57. Prevenzione incendi	pag.	22
» 58. Esplosivi ed infiammabili	»	22
» 59. Aziende industriali o commerciali	»	23
» 60. Rinnovazione, revoca del Nulla osta	»	24

TITOLO VII. — Commercio fisso ed ambulante. Mestieri ambulanti.

Art. 61. Commercio fisso ed ambulante	»	25
» 62. Spacci di carne fresca	»	25
» 63. Panificazione	»	26
» 64. Latte	»	26
» 65. Olii commestibili	»	26
» 66. Lotta contro le mosche	»	26
» 67. Carta per avvolgere i commestibili	»	26
» 68. Pesi e misure	»	27
» 69. Cartellini indicatori dei prezzi	»	27
» 70. Surrogati	»	27
» 71. Vigilanza sugli spacci di vendita e sulle industrie	»	27
» 72. Merci emananti emanazioni disgustose	»	28
» 73. Acquisto di merci in luoghi non di mercato	»	28
» 74. Introduzioni di merci sul mercato. Mercuriali	»	28
» 75. Orario dei negozi	»	28
» 76. Mestieri ambulanti	»	29
» 77. Approvazione del regolamento	»	29

All. A) Misura delle oblazioni per le contravvenzioni al Regolamento di Polizia Urbana	»	31
--	---	----

Indice	»	35
------------------	---	----

Approvato con deliberazione N. 40 del Consiglio
Comunale in data 23-12-1954

Visto ed approvato dalla Giunta Provinciale Ammini-
strativa in seduta del 15-7-1952
N. 35135/4558 Div. 2/1

Pubblicato all'Albo Pretorio dal 28-7-1952
al 13-8-1952, senza opposizioni.

Omologato dal Ministero dell'Interno, come da comuni-
cazione Prefettizia